

ISTANZE DI REINTEGRAZIONE – art. 31

Regolamento di attuazione del Codice

Proprietà Industriale

ISTANZE DI REINTEGRAZIONE

art. 31 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Alle istanze di reintegrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 173 del Codice in quanto compatibili.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016